

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 14 ottobre 2025

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2369-A, recante « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero », si inserisce nel quadro della riorganizzazione della rete consolare e della digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese italiane all'estero, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e la qualità;

sono state formulate osservazioni e proposte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), che ha sottolineato l'importanza di un coinvolgimento strutturato delle rappresentanze degli italiani all'estero nella progettazione e nel monitoraggio dei servizi consolari;

rappresentanze sindacali e associazioni del personale (tra cui FP-CGIL, UILPA Esteri, INCA, CISL FP) hanno evidenziato la necessità di tutelare le professionalità e garantire percorsi di formazione e riqualificazione in vista dei nuovi modelli organizzativi;

il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato la necessità di assicurare il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nelle piattaforme digitali consolari e nella gestione dei dati

dei cittadini; le associazioni di imprese italiane all'estero hanno chiesto di semplificare le procedure di iscrizione e aggiornamento nei registri delle Camere di commercio italiane e dei consolati, evitando duplicazioni di adempimenti;

la piena efficacia della riforma dipende dalla capacità di garantire la transizione ordinata del personale, la protezione dei dati personali, la partecipazione delle comunità italiane e un coordinamento interistituzionale stabile tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Camere di commercio, CGIE e sistema Italia all'estero,

impegna il Governo:

a garantire, nell'attuazione del disegno di legge, il pieno coinvolgimento del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) e delle rappresentanze associative dei cittadini italiani all'estero, prevedendo modalità strutturate di consultazione nei decreti e regolamenti attuativi;

ad assicurare, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, che ogni piattaforma digitale consolare o servizio online per cittadini e imprese sia preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e da verifiche periodiche di sicurezza informatica;

a prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi durante il quale le strutture consolari possano mantenere le dotazioni organiche e i livelli di servizio attuali, accompagnando la riforma con programmi di formazione e riqualificazione del personale;

a promuovere un tavolo tecnico permanente tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, CGIE, associazioni imprenditoriali e rappresentanze consolari, finalizzato al monitoraggio dell'efficacia dei servizi per le imprese italiane all'estero e alla riduzione degli oneri amministrativi;

a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione della riforma e

sugli impatti per i cittadini e le imprese italiane all'estero.

9/2369-A/1. L'Abbate.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame, al capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio;

nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche significative al TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare per quanto concerne l'emissione della carta d'identità per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE;

il Regolamento (UE) 2019/1157 dispone che le carte d'identità abbiano una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, prevede anche che gli Stati membri possano concedere una durata delle carte d'identità oltre i dieci anni per i cittadini che abbiano più di 70 anni, disposizione peraltro già adottata in Spagna;

il rinnovo dei documenti d'identità e di riconoscimento e di viaggio dei cittadini iscritti all'AIRE è più farraginoso ed esoso per chi ha più di 70 anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere la validità della carta d'identità dei cittadini AIRE di venti anni per le persone di età pari o superiore a chi ha più di 70 anni e, compatibilmente con le norme internazionali in materia, a estendere la medesima possibilità anche per il rinnovo dei passaporti.

9/2369-A/2. Billi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame è volto ad aggiornare la disciplina in

materia di rilascio dei passaporti, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e organizzative intervenute nel tempo;

la rete consolare italiana, pur essendo tra le più estese al mondo, presenta una distribuzione disomogenea sul territorio, con ampie aree geografiche – in particolare nei Paesi extraeuropei – servite da un numero limitato di uffici di I categoria, il che comporta per molti cittadini italiani residenti all'estero notevoli difficoltà logistiche ed economiche per l'accesso ai servizi consolari di base, tra cui il rilascio e il rinnovo dei passaporti;

i consolati onorari, pur svolgendo un ruolo di prossimità e supporto alla collettività italiana all'estero, non dispongono attualmente delle attrezzature necessarie per il rilevamento dei dati biometrici, requisito indispensabile per l'emissione dei documenti di viaggio;

l'introduzione di postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici, già sperimentata in alcuni Paesi, ha consentito di migliorare sensibilmente l'efficienza e la capillarità dei servizi, riducendo i tempi di attesa e facilitando l'accesso dei cittadini residenti in aree lontane dalle sedi consolari principali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad adottare ogni misura utile al fine di avviare almeno a partire dal 1° gennaio 2026 le procedure per l'installazione di nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare italiana, con priorità per le circoscrizioni più estese o distanti dalle sedi di I categoria, nel rispetto delle risorse disponibili e in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei servizi consolari.

9/2369-A/**3**. Ruffino, Onori, Pastorella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio;

ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1157, i cittadini italiani devono essere in possesso di un documento di viaggio di tipo biometrico, rendendo necessario il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) prima del 3 agosto 2026, al fine di garantire il rispetto degli *standard* comunitari in materia di sicurezza e riconoscibilità dei documenti di viaggio;

la rete consolare italiana rappresenta un presidio essenziale dello Stato all'estero, con funzioni di tutela e assistenza dei cittadini, promozione dei diritti e supporto amministrativo, e che gli uffici di I categoria, pur essendo dotati di personale qualificato, sono spesso soggetti a carenze di organico e a un carico di lavoro elevato, con impatti significativi sulla capacità di garantire tempi rapidi per il rilascio di passaporti e carte d'identità elettroniche;

la distribuzione geografica dei cittadini italiani all'estero, spesso concentrati in aree lontane dai principali uffici consolari, comporta notevoli difficoltà logistiche e costi aggiuntivi per l'accesso ai servizi, evidenziando la necessità di soluzioni organizzative che aumentino la capillarità e l'efficienza del servizio;

ai Consolati Onorari è già data la possibilità di raccogliere impronte digitali per il rilascio dei passaporti, estendere tale competenza anche alla CIE rappresenterebbe un'opportunità significativa per snellire le procedure, garantire tempi più rapidi, alleggerire il carico degli uffici di I categoria e migliorare complessivamente la qualità dei servizi consolari offerti ai cittadini italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 5 con ulteriori

iniziative normative volte a prevedere che la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE sia consentita anche presso i Consolati Onorari, secondo modalità analoghe a quelle previste per il rilascio del passaporto, previo adeguamento organizzativo e formazione del personale, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela dei dati personali, assicurando la piena operatività del servizio entro i termini fissati dalla normativa europea e nazionale.

9/2369-A/4. Onori, Pastorella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni organizzative finalizzate ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rendendo la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati e tempestivi;

la rete dei Consolati Onorari rappresenta un presidio essenziale dello Stato italiano all'estero, contribuendo alla tutela dei cittadini italiani, alla promozione degli interessi economici e culturali del Paese e al supporto amministrativo in aree geograficamente distanti dagli uffici consolari di I categoria;

i Consoli Onorari operano prevalentemente a titolo volontario, come previsto dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e il loro operato è regolamentato anche dal decreto ministeriale n. 1421 del 19 dicembre 1972, che definisce compiti, modalità di nomina e requisiti, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1982, n. 25, relativo ai consolati onorari, pur non prevedendo uno stipendio ma solo un rimborso limitato per le spese sostenute;

nell'esercizio delle proprie funzioni, i Consoli Onorari affrontano costi significativi, tra cui spese di viaggio e di connessione a *internet*, indispensabili per garan-

tire il contatto con la sede consolare di riferimento e per lo svolgimento delle attività amministrative e di assistenza ai cittadini italiani;

il rafforzamento del sostegno organizzativo e la possibilità di rimborsare tali spese, previa autorizzazione dell'ufficio consolare di I categoria, rappresentano uno strumento efficace per valorizzare il lavoro volontario dei Consoli Onorari, aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti e garantire il corretto adempimento dei compiti attribuiti loro dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 6 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un incremento degli stanziamenti destinati all'erogazione dei contributi ai consoli onorari per garantire il corretto funzionamento della rete consolare onoraria nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

9/2369-A/5. D'Alessio, Onori, Pastorella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 3, prevede che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale – in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – e che siano corredate della documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione prevede comunque anche che il MAECI possa affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulte-

riore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la richiesta di documentazione cartacea originale è motivata dall'esigenza di accertare l'autenticità e l'affidabilità dei documenti, in particolare nelle prime fasi di avvio del sistema, nonché di prevenire sovraccarichi e vulnerabilità in un'infrastruttura informatica ancora in via di realizzazione;

tuttavia, alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente diffusione di strumenti di identificazione digitale sicuri e interoperabili, la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo imprescindibile per migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e con l'Agenda digitale europea;

inoltre, per le comunità italiane all'estero la procedura esclusivamente cartacea può comportare difficoltà significative, dovute alla distanza dagli uffici consolari, ai costi di spedizione, alla complessità nel reperimento di documenti originali e ai tempi di trasmissione e verifica, che in taluni casi costringono i richiedenti a rientrare temporaneamente in Italia per completare la documentazione;

si ritiene pertanto opportuno favorire un approccio graduale e programmato alla digitalizzazione delle procedure relative alle domande di cittadinanza, in modo da coniugare le esigenze di sicurezza e autenticità con quelle di modernizzazione e semplificazione amministrativa;

tuttavia, in aggiunta a quanto premesso, ad avviso dei firmatari, l'incapacità della Farnesina a garantire la sicurezza della gestione delle pratiche in formato elettronico, non può essere ragione per porre a solo carico dei richiedenti i costi della spedizione della documentazione tramite il servizio postale nonché per la restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata. È ingiusto che un aspirante cittadino – oltre

a dover corrispondere il non esiguo contributo amministrativo richiesto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pari a 250 euro – debba sostenere anche l'ulteriore onere del servizio dell'operatore specializzato cui il Consolato di riferimento potrebbe aver affidato il servizio di spedizione,

impegna il Governo:

a prevedere che, entro l'inizio del 2027, sia gradualmente introdotta la possibilità di trasmettere in via digitale le domande di cittadinanza e la relativa documentazione, assicurando lo sviluppo di sistemi informatici sicuri e conformi agli standard europei di protezione dei dati, e garantendo al contempo la piena interoperabilità con le piattaforme del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di semplificare le procedure e agevolare l'accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all'estero;

a prevedere che i costi a carico degli utenti per le spese di spedizione della documentazione siano fissi e il più possibile contenuti.

9/2369-A/6. Pastorella, Onori.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame il disegno di legge C. 2369 interviene sui procedimenti di cittadinanza per i residenti all'estero, sull'AIRE, sulle legalizzazioni e sui passaporti, nonché su profili organizzativi e di digitalizzazione dei servizi all'estero;

gli istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono attività di informazione, assistenza e tutela, anche all'estero, potendo operare in base a convenzioni con le autorità diplomatiche e consolari italiane;

l'Amministrazione degli affari esteri ha chiarito che non intende esternalizzare

servizi propri della rete diplomatico-consolare, pur valutando, in assenza di specifica copertura di bilancio, possibili convenzioni limitate al mero inoltro di pratiche digitali e al supporto delle fasce più fragili, con rispetto dei vincoli sulle percezioni consolari;

la domanda di servizi da parte delle comunità italiane all'estero è crescente, anche per pratiche previdenziali in regime internazionale, come dimostrano i poli INPS specializzati e i servizi per pensioni in convenzione bilaterale, contesti nei quali i patronati svolgono già funzioni di assistenza qualificata ai connazionali;

la cornice di riforma recata dal provvedimento in esame offre l'occasione per definire in modo trasparente, senza oneri aggiuntivi e senza esternalizzazione di funzioni pubbliche, forme di collaborazione strumentali tra MAECI e patronati, volte a migliorare accessibilità, informazione e supporto digitale ai cittadini all'estero,

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad avviare entro sessanta giorni un tavolo tecnico tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero del lavoro, INPS e Reti dei Patronati per definire uno schema-tipo di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 152 del 2001, limitato al *front office* informativo e alla facilitazione digitale a favore dei connazionali all'estero, senza esternalizzazione di funzioni consolari né incasso di percezioni consolari, a garantire protocolli di interoperabilità e tracciabilità per l'inoltro telematico assistito delle pratiche; e a riferire alle Commissioni competenti entro sei mesi sugli esiti e sugli indicatori di accessibilità dei servizi.

9/2369-A/7. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per

l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

il testo prevede inoltre all'articolo 4 numerose modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili;

in particolare, con riguardo al Capo II del testo in esame « Disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta di identità ai fini dell'espatrio », si rappresenta che in data 27 giugno, il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in audizione alla Camera dei deputati, ha affermato che tra le nuove semplificazioni in arrivo, si starebbe valutando, insieme al ministero degli Interni, la possibilità di eliminare l'obbligo di rinnovo della carta di identità per i cittadini più anziani, come già previsto in Spagna, dove

nel caso degli *over 70* il documento ha validità permanente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal Capo II del provvedimento in esame, dando seguito all'eliminazione dell'obbligo di rinnovo della carta di identità per i cittadini più anziani, come indicato dallo stesso ministro per la pubblica amministrazione, e al fine di agevolare gli stessi, nonché alleggerire il carico degli uffici preposti al rilascio.

9/2369-A/**8**. Toni Ricciardi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento, all'articolo 1, prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

si ritiene che tali procedure possano favorire un rafforzamento delle agenzie di servizi, le quali in passato sono state oggetto di critiche per comportamenti opachi e poco trasparenti. Inoltre, si prospetta un

potenziale incremento dei ricorsi da parte dei cittadini per contestazioni legate a errori nella compilazione e trasmissione della documentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 1 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa avvalersi, anche per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza, del contributo dei patronati, i quali già gestiscono con efficienza compiti delicati in ambito previdenziale.

9/2369-A/**9**. Manzi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

inoltre, il testo prevede anche all'articolo 4 numerose modifiche alla legge 21

novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili;

in particolare, si ravvisa la necessità di intervenire con riguardo al rilascio dei passaporti per i cittadini che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, al fine di agevolare gli stessi, nonché alleggerire il carico degli uffici preposti al rilascio oltre a immettere risorse nelle casse dello Stato in ragione dell'innalzamento dell'età media della popolazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 4 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere il rilascio di passaporti di durata illimitata per tutti coloro che abbiano compiuto 70 anni, fermi restando i requisiti richiesti per il loro rilascio, con una maggiorazione del contributo amministrativo.

9/2369-A/**10**. Di Sanzo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene disposizioni volte al miglioramento dei servizi per gli italiani che risiedono all'estero. In merito ai servizi è opportuno segnalare il lavoro che viene svolto da parte dei Comitati degli italiani all'estero. Questi organi, istituiti con la legge 8 maggio 1985, n. 205 e attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono organi rappresentativi presenti in ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali.

Le loro funzioni consultive di tutela e di promozione permettono di poter rappresentare le esigenze delle comunità italiane all'estero;

nel corso degli anni, come testimoniano i dati, la rappresentanza di alcuni Comitati si è sostenuta mediante un ristretto numero di partecipazione elettorale causando un distacco dello stesso organo della reale rappresentatività del proprio corpo elettorale;

i Comitati svolgono attività volte a favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale ed a mantenere i legami socio-culturali italiani attraverso la diffusione della lingua e delle tradizioni, la loro rappresentanza deve poter essere politicamente rilevante al fine di evitare che lo stesso Comitato diventi un mero strumento politico distante dalle comunità degli italiani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative finalizzate ad apportare le opportune modifiche normative volte ad aumentare la soglia minima di cittadini residenti nella circoscrizione consolare necessaria per l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero con l'obiettivo di accrescerne la rappresentatività.

9/2369-A/**11**. Loperfido, Di Giuseppe.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più

efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

inoltre, l'articolo 6 contiene alcune disposizioni organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati;

in particolare, alla lettera *e*) del suddetto articolo 6, il provvedimento in esame, introduce anche per il personale a contratto del MAECI, un sistema di valutazione annuale della *performance* individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale. A tale valutazione, e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è riconnesso un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione base annua fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto ministeriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 6 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere in materia di definizione delle modalità di computo del trattamento accessorio per i contrattisti, che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a contratto locale al fine di garantire trasparenza, equità e condivisione delle scelte, nel rispetto dei principi di partecipazione e del ruolo della contrat-

tazione sindacale nella regolazione delle condizioni di lavoro.

9/2369-A/**12**. Scotto.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

il testo prevede inoltre all'articolo 3 numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988, riguardante « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero » e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure al momento superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE);

in particolare, il nuovo testo prevede che l'AIRE costituisca parte integrante

dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e ridefinisce altresì le categorie per le quali la legge dispone un divieto di iscrizione all'AIRE,

impegna il Governo

ad approfondire, anche attraverso un confronto con le amministrazioni competenti e gli enti rappresentativi delle comunità italiane all'estero, la possibilità che la gestione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sia affidata stabilmente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire maggiore coerenza operativa tra l'anagrafe e i servizi consolari.

9/2369-A/**13**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato « Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese », introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;

tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;

si ritiene che tali procedure possano favorire un rafforzamento delle agenzie di

servizi, le quali in passato sono state oggetto di critiche per comportamenti opachi e poco trasparenti. Inoltre, si prospetta un potenziale incremento dei ricorsi da parte dei cittadini per contestazioni legate a errori nella compilazione e trasmissione della documentazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a consentire agli operatori di patronati che svolgono attività presso sedi estere di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite modalità di identificazione alternativa, anche in assenza di documento di identità italiano.

9/2369-A/**14**. Marino, Porta, Carè, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene all'articolo 3 disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché l'adeguamento ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di AIRE, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

negli anni, la disciplina in merito all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero è stato un elemento molto complesso che ha creato delle distorsioni nei confronti dello Stato italiano e della finanza pubblica. La mancata iscrizione all'AIRE, oltre a costituire una chiara violazione della legge, permette al cittadino italiano residente all'estero di poter beneficiare di alcuni servizi che sono destinati, anche per fini di spesa pubblica, esclusivamente alla popolazione residente all'interno del territorio nazionale. Con questo Governo, è stato intrapreso un percorso volto ad ampliare la rete dei servizi fruibili da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e allo stesso tempo si è deciso di incrementare il regime sanzionatorio per chi decide di iscri-

versi all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

all'interno del provvedimento si prevede che gli ufficiali di Stato devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione all'AIRE del cittadino italiano relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. Tuttavia, anche per una carente sensibilizzazione a riguardo, il processo di annotazione non sempre avviene in tempi brevi e la mancata iscrizione da parte del Comune rappresenta un problema per la finanza pubblica;

va altresì aggiunto che l'ampia discrezionalità da parte dei comuni sul ricevimento delle comunicazioni provenienti da parte delle unità consolari nel procedere all'aggiornamento delle iscrizioni presso l'A-

nagrafe Italiano dei Residenti all'Estero, che in questo provvedimento viene integrato all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ha effetti distorsivi anche in termini rappresentativi, poiché le stesse liste elettorali per il voto estero vengono composte mediante il registro AIRE,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche normative al fine di garantire aggiornamenti tempestivi dei registri anagrafici da parte dei Comuni, valutando la possibilità di prevedere conseguenze in caso di inadempimento da parte dei Comuni stessi.

9/2369-A/**15**. Di Giuseppe.



19ORD0165050